



**Guardia di Finanza**  
**COMANDO PROVINCIALE BRESCIA**

- IL COMANDANTE -

Via Milano n. 9 – 25126 Brescia – Telefono e Fax 030.3750239 - 662-4-6 pec: bs0500000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: **0205946/2017**  
Data: **03/04/2017**  
Tipo: Uscita  
AOO: Lombardia  
UOR: BS050

di prot. Settore d'archivio

263

**OGGETTO:** Regione Lombardia – Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27  
“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”

**AI SINDACI  
DELLA PROVINCIA DI**

**BRESCIA**

Via pec

1. Come noto il vasto territorio della provincia di Brescia è caratterizzato da molteplici attrazioni turistiche che, anche grazie ad una capacità promozionale e ricettiva adeguate, nel corso degli anni hanno consentito un costante incremento delle presenze di visitatori. In particolare, l'analisi dei dati statistici, segnala un costante incremento delle cosiddette strutture ricettive “non alberghiere<sup>1</sup>”, spesso rappresentate da appartamenti (o parti di essi), i quali, pur mantenendo la destinazione urbanistica residenziale, sono sempre più spesso impiegati come case per vacanza.

Il successo di tale tipologia ricettiva è indubbiamente rappresentato dalla pubblicità capillare che siti internet specializzati assicurano ai proprietari e che consentono loro di locare detti immobili per brevi periodi in favore di molti clienti.

La Regione Lombardia, con la legge in oggetto indicata, ha inteso regolamentare il settore anche prevedendo uno specifico regime sanzionatorio.

2. In tale ambito l'attività che lo scrivente intende avviare, fin dai prossimi mesi, è rappresentata da un sistematico monitoraggio delle locazioni immobiliari delle cosiddette

<sup>1</sup> Case per ferie e ostelli, case ed appartamenti per vacanze, foresterie, bad & breakfast, strutture alpinistiche.



"case o appartamenti per vacanza<sup>2</sup>", al fine di verificare il rispetto della normativa in oggetto indicata con particolare riguardo all'effettuazione della preventiva comunicazione al Comune, prevista dall'articolo 38, comma 1<sup>3</sup>, la cui omissione è punita dall'articolo 39, comma 1, con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.

3. Tanto premesso, considerato come appare opportuno diffondere tra i soggetti, interessati a locare immobili di loro proprietà come "case per vacanze", corrette informazioni circa gli obblighi scaturenti dalla normativa regionale in questione, vogliate valutare l'opportunità di diffondere ai vostri concittadini, attraverso i canali che riterrete più opportuni, l'esistenza degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 1 dell'articolo 38.
- Il tutto al fine di stimolare la spontanea compliance amministrativo-fiscale e scongiurare inconsapevoli violazioni che, come detto, comportano l'irrogazione di rilevanti sanzioni.

Con l'occasione porgo distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Col. t. ST. Giuseppe ARBORE)

<sup>2</sup> Articolo 26, comma 1, della Legge Regionale nr. 27/2015: "Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari".

<sup>3</sup> Articolo 38, comma 1, della Legge Regionale nr. 27/2015: "Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, **ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio**, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990"